



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Danno non patrimoniale, tabelle del Tribunale di Milano: regole integratrici del concetto di equità atte a circoscrivere la discrezionalità del giudice

Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante. Tali tabelle consentono di liquidare tanto il danno c.d. all'integrità psicofisica, quanto il pregiudizio in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale), individuando un valore del punto relativo alla sola componente di danno cd. biologico e stabilendo un aumento per la componente del danno non patrimoniale c.d. morale di una percentuale ponderata tanto più elevata quanto più grave è l'invalidità, salvo ulteriori personalizzazioni.

NDR: in tal senso Cass. 1553/2019.

**Tribunale di Milano, sentenza del 26.6.2020, n. 9537**

...omissis...

Deve in primo luogo rilevarsi l'inesistenza della notificazione effettuata *omissis*.

Risultano poi infondate le eccezioni sollevate dal convenuto *omissis* di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e di inammissibilità dell'azione esercitata ex art. 2054 c.c. in quanto cumulata con l'azione ex art. 141 terzo comma Cod. Ass.

Quanto alla prima, si rileva che la competenza del Tribunale di Milano sussiste, tra l'altro, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. avendo sede a *omissis* SPA, compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo di proprietà proprio del *omissis*.

Quanto alla seconda eccezione è sufficiente osservare come l'attore non esercitava l'azione ex art. 141 Cod. Ass. chiamando in giudizio, piuttosto, ai sensi dell'art. 2054, tutti i soggetti ritenuti responsabili nel sinistro e le relative Assicurazioni.

Infine deve affermarsi che la procura *omissis*, a margine dell'atto di costituzione, sia chiaramente riferibile tanto al medesimo persona fisica quanto alla società di cui lo stesso era legale rappresentante, la *omissis* SRL in quanto nella comparsa stessa si legge che il *omissis* intendeva costituirsi in giudizio sia in proprio che per la suddetta società.

Nessun conflitto di interessi è inoltre ravvisabile tra le due posizioni, considerato che entrambi i soggetti venivano evocati in giudizio come corresponsabili del sinistro per cui è causa, in qualità di conducente e proprietaria dell'auto sulla quale viaggiava il *omissis* e pertanto si trovavano nella medesima posizione giuridica.

Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.

La dinamica del sinistro risulta dalla relazione della Polizia stradale in atti (doc 1 parte attrice) coincidente a quanto rappresentato in citazione. In particolare si legge in tale relazione: *omissis*. Ebbene da quanto sopra emerge chiaramente la responsabilità nella verifica del sinistro di *omissis* che, del resto, riconosceva agli Agenti intervenuti di avere perso il controllo dell'autovettura per una distrazione. Nessuna violazione delle norme sulla circolazione o imprudenza risulta invece ascrivibile alla condotta degli altri soggetti coinvolti, il *omissis*, alla guida della *omissis* ed il *omissis*, alla guida della *omissis*. In particolare, né gli agenti intervenuti ma invero neppure parte attrice, contestava specifiche violazioni a carico di tali automobilisti; attesa inoltre la manovra improvvisa ed imprevedibile del sig. Na. neppure è possibile ritenere che gli stessi avrebbero potuto porre in essere manovre di emergenza tali da evitare lo scontro. A tali conclusioni giungeva anche il Giudice di pace di Milano, nelle sentenze n. 5480 del 17.04.14 e n. 955 del 24.01.14 a conclusione dei giudizi promossi da *omissis* SRL e dal *omissis* nei confronti di *omissis* Ass.ni (ora *omissis*) e di *omissis*, ove veniva accertata la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella determinazione del sinistro.

Ciò posto, con riferimento ai danni alla persona subiti dal *omissis* il Consulente medico legale nominato nel presente giudizio riferiva, a seguito dell'esame della documentazione medica e della persona dell'attore, che in conseguenza del sinistro del 29.08.2011 l'attore riportava *omissis*.

Ciò posto, si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale subito dall'attore utilizzando le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano che costituiscono "regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante" (Cass. 1553/2019). Tali tabelle consentono di liquidare tanto il danno c.d. all'integrità psicofisica, quanto il pregiudizio in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale), individuando un valore del punto relativo alla sola componente di danno c.d. biologico e stabilendo un aumento per la componente del danno non patrimoniale c.d. morale di una percentuale ponderata tanto più elevata quanto più grave è l'invalidità, salvo ulteriori personalizzazioni.

Pertanto, considerata la gravità delle lesioni e l'età del soggetto leso, nonché la presumibile sofferenza d'animo subita a seguito del sinistro, il danno all'integrità

psico-fisica e il danno morale patiti dall'attore vengono equitativamente stimati, in base alle suddette tabelle, rispettivamente nell'importo di euro 208.384,00 e di euro 104.192,00.

Si evidenzia, sul punto, come non sia condivisibile il conteggio eseguito da parte attrice in comparsa conclusionale laddove, pur dichiarando di utilizzare le Tabelle del Tribunale di Milano, sommava al danno non patrimoniale risultante da tali tabelle (in considerazione dell'età dell'attore e del grado di invalidità) un ulteriore importo a titolo di danno morale, sebbene le suddette tabelle, come detto, includano nel danno non patrimoniale tanto la componente "fisica" che quelle "morale".

Si ritiene inoltre di liquidare all'attore un ulteriore importo in relazione alla specifica incidenza dei danni subiti dal *omissis* sulla vita dinamico relazionale dello stesso, da ritenersi particolarmente elevata, considerata la natura dei postumi residuati, come del resto sottolineato anche dal Consulente che scriveva: "Dal punto di vista della qualità della vita, il periziando presenta difficoltà relazionali a causa del dismorfismo della mano subamputata, con evitamento e tratti di rimozione e negazione della gravità del danno".

Nella liquidazione di tale voce di danno, legata al deterioramento dell'esistenza dell'attore occorre inoltre tener conto anche dell'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa precedentemente svolta di parchettista, in quanto ciò, a prescindere dalla prova di effettivi risvolti patrimoniali di cui si dirà in seguito, precludeva al *omissis* di realizzarsi nel settore lavorativo scelto e per il quale si era formato.

Per quanto sopra si ritiene che la massima personalizzazione prevista dalle tabelle milanesi in relazione alla percentuale riconosciuta a carico dell'attore non sia del tutto sufficiente al pieno ristoro di tale profilo di danno, dovendosi invece riconoscersi al *omissis* la somma di euro 100.000,00 in valori attuali.

Il danno da invalidità temporanea ammonta poi in euro 33369,00 in valori attuali, in base alle tabelle di cui sopra.

Con riferimento al danno patrimoniale spetta all'attore la somma di euro 4.928,89 per spese mediche documentate, come riferito dal Consulente, da rivalutarsi all'attualità in euro 5244,34.

Con riferimento all'ulteriore danno patrimoniale esposto in citazione, invece, l'attore non forniva alcuna prova dell'avvenuta diminuzione patrimoniale conseguente all'incidente nonostante l'accertata perdita di capacità di lavoro, sia specifica che generica.

Sul punto occorre premettere che ripetutamente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: "l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico" (Cass. n. 25211/2014); ed in termini ancora più espliciti "in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica (anche in caso di postumi permanenti acclarati), il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità (e, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. 9444/2010).

---

Ebbene nel caso di specie il *omissis* non produceva le dichiarazioni dei redditi né antecedenti né successive al sinistro, né documentazione equivalente, avendo dedotto di trovarsi all'estero negli anni precedenti all'incidente. L'attore si limitava a produrre alcune fatture emesse tra il giugno 2010 e il luglio 2011 del tutto inidonee ad attestarne il reddito ed una busta paga del mese di dicembre 2015, conseguente all'assunzione dello stesso a tempo indeterminato. Tale documentazione è del tutto insufficiente ad effettuare una comparazione delle entrate dell'attore prima e dopo il sinistro e pertanto anche ad attestare il lamentato peggioramento economico.

In base a tutto quanto sopra deve ritenersi che i danni subiti dal *omissis*, quantificati complessivamente in euro 451.189,34 in valori attuali oltre interessi, siano stati già risarciti mediante l'importo al medesimo riconosciuto a titolo di rendita da parte dell'INAIL pari ad euro 309.144,97 di cui euro 245.000,00 poi corrisposti da *omissis* SPA all'Istituto a tacitazione della rivalsa intrapresa e l'importo versato direttamente da *omissis* SPA in data 25/7/2019 pari ad euro 271.000,00.

Deve poi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra INAIL ed *omissis* SPA come richiesto dalle medesime parti, senza statuizione sulle spese.

Le spese di lite, tenuto conto di quanto accertato devono essere così liquidate nei seguenti termini, rinviando al dispositivo per la determinazione degli importi in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.

*omissis* SPA e *omissis* devono essere condannati in solido a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice ad eccezione della fase conclusiva, considerato che già prima della stessa il danno era stato risarcito ed individuando quale valore della causa la somma effettivamente riconosciuta come dovuta all'attore. A carico dei medesimi convenuti devono essere poste anche le spese di CTU.

*omissis* s.p.a. deve poi essere condannata, in virtù del rapporto assicurativo non contestato, a tener indenne il convenuto *omissis* di quanto lo stesso è chiamato a corrispondere a parte attrice a titolo di spese legali e CTU

Si ritiene invece di compensare le spese di lite tra *omissis* SPA e *omissis* considerato che il convenuto Nava decideva di costituirsi nel presente giudizio sebbene fosse già costituita *omissis* SPA riconoscendo il proprio obbligo senza limiti di massimale.

L'attore deve essere condannato a rifondere le spese di lite ad *omissis* in ragione della soccombenza e tenuto conto del valore della domanda, proposta ancora in sede di p.c. nei confronti dei medesimi, essendo stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità del convenuto *omissis* nella verifica del sinistro.

Non si ritiene tuttavia di accogliere la domanda avanzata dai convenuti *omissis* ex art. 96 c.p.c. in quanto la loro citazione da parte del *omissis* non può dirsi temeraria, in ragione della particolare dinamica del sinistro in cui rimaneva coinvolto, coinvolgente più veicoli e la terzietà del medesimo rispetto alle sentenze del Giudice di pace sopra citate.

Infine devono essere compensate le spese di lite anche tra parte attrice ed *omissis*, considerato che quest'ultima decideva di intervenire nonostante l'inesistenza, accertata in sentenza, della notifica ai convenuti *omissis* e comunque proseguiva nelle difese anche dopo la dichiarazione dell'attore, sin dalla prima memoria 183 sesto comma c.p.c. n. 1, di avere citato i suddetti soggetti solo al fine dell'integrità del contraddittorio.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: accerta l'esclusiva responsabilità di *omissis* nella causazione del sinistro; dato atto degli importi riconosciuti da INAIL al signor *omissis* e versati da *omissis* Assicurazione SPA dichiara che nessun ulteriore importo risulta dovuto in favore dell'attore; condanna *omissis* Assicurazioni SPA e *omissis* in via solidale a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro

21387,00 per compenso (valore medio sullo scaglione di riferimento) euro 1713,00 per spese oltre IVA, CPA e rimb. forf.; pone a carico di *omissis* Assicurazioni SPA e *omissis* le spese di CTU; condanna *omissis* Assicurazioni SPA a tener indenne il convenuto *omissis* di quanto lo stesso è tenuto a corrispondere a parte attrice a titolo di spese legali e spese di CTU; dichiara interamente compensate le spese di lite tra *omissis* Assicurazioni SPA e *omissis*; dichiara interamente compensate le spese tra *omissis* e *omissis*; condanna *omissis* a rifondere le spese di lite ad *omissis* che liquida in complessivi euro 27.804,00 per compenso, (valore medio sullo scaglione di riferimento); rigetta la domanda avanzata dai convenuti *omissis* ex art. 96 c.p.c.; dichiara cessata la materia del contendere tra INAIL e *omissis* Assicurazioni SPA.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

